

Assessorat de l'Education, de l' Université, des Politiques de la jeunesse, des Affaires européennes et des Sociétés a participation régionale Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate

Réf. n° - Prot. n. V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta

INTERVENTI FINANZIARI NELLA SPESA RELATIVA ALL'ALLOGGIO A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI, NELL'ANNO ACCADEMICO 2020/2021, PRESSO L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA O PRESSO L'ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA - CONSERVATOIRE DE LA VALLÉE D'AOSTE (ART. 9 LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 1989, N. 30).

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 31 DICEMBRE 2020

INDICE

- ART. 1 Condizioni generali e requisiti per la partecipazione
- ART. 2 Definizione di idoneo
- ART. 3 Requisiti di merito
- ART. 4 Requisiti economici
- ART. 5 Studenti diversamente abili
- ART. 6 Termini e modalità per la presentazione delle domande
- ART. 7 Formazione delle graduatorie degli idonei
- ART. 8 Condizioni e modalità di assegnazione del contributo alloggio
- ART. 9 Importo del contributo alloggio
- ART. 10 Accertamenti e sanzioni



Novità o modifiche rispetto al bando a.a. 2019/2020

ART. 1 Condizioni generali e requisiti per la partecipazione

Possono accedere al contributo alloggio, cumulabile con l'assegno di studio, con il premio di laurea e con l'integrazione per la mobilità internazionale, gli studenti che per l'anno accademico 2020/2021:

- 1) siano iscritti regolarmente ad uno dei seguenti corsi universitari:
 - a) corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico presso l'Università della Valle d'Aosta;
 - b) corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, presso l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta Conservatoire de la Vallée d'Aoste. Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento didattico adottato con decreto direttoriale n. 70/2010, possono altresì partecipare gli studenti con spiccate capacità e attitudini iscritti regolarmente a corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale di primo livello non ancora in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, che dovrà comunque essere conseguito entro il completamento del corso di diploma accademico, pena la restituzione delle somme percepite a titolo di contributo alloggio;
- 2) perfezionino entro la sessione di marzo/aprile 2021 l'iscrizione al primo anno di laurea magistrale o al primo anno del biennio superiore di secondo livello. La posizione di tali studenti sarà verificata d'ufficio.
 - Ai fini del contributo alloggio i suddetti studenti devono consegnare, entro il **9 aprile 2021 pena l'esclusione** e a condizione che alla data di scadenza del presente bando sia stato richiesto il contributo alloggio, la relativa documentazione attestante il **titolo oneroso** e la durata non inferiore a 9 mesi entro il 31 ottobre 2021;



risiedano a una distanza dalla sede universitaria frequentata pari o superiore a 24 km e per tale motivo prendano alloggio a titolo oneroso nei pressi della sede del corso per un periodo, non inferiore a 9 mesi, compreso tra il 1° settembre 2020 ed il 31 ottobre 2021. E' considerato valido, ai fini del raggiungimento dei 9 mesi di contratto, il periodo trascorso all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale, stage e o tirocini all'estero, sempre se effettuato tra il 1° settembre 2020 ed il 31 ottobre 2021, a condizione che esista la certificazione relativa al pagamento del canone d'affitto/pensione.

Si intende nei pressi della sede del corso la località distante non oltre 15 km dalla sede universitaria frequentata.

Qualora, alla data di scadenza del presente bando, lo studente non sia in possesso del rinnovo del contratto di locazione in quanto il precedente non è ancora scaduto, dovrà comunque consegnare il contratto in vigore e inoltrare entro il **4 giugno 2021**, **pena l'esclusione dai benefici**, il contratto regolarmente rinnovato (il primo ed il secondo contratto insieme dovranno complessivamente avere la durata sopra prevista).

Le condizioni di cui al punto 3) non sono richieste agli studenti non appartenenti all'Unione Europea il cui nucleo familiare non risieda in Italia, i quali hanno comunque diritto al contributo alloggio.

Si intende a titolo oneroso:

- a) l'esistenza di un contratto di locazione regolarmente registrato, intestato allo studente o ad un componente del nucleo familiare, e riferito all'alloggio non di proprietà di un componente del nucleo familiare, utilizzato nei pressi della sede del corso universitario così come sopra specificato (il contratto può essere intestato a più conduttori);
- b) l'esistenza di certificazione fiscalmente valida, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive pubbliche o private, anche alberghiere, attestante l'importo complessivo da versare per il posto utilizzato;
- c) l'esistenza di certificazione relativa al pagamento del canone d'affitto/pensione, per gli studenti che partecipino a programmi di mobilità internazionale, stage e/o tirocini all'estero; detta certificazione deve essere consegnata alla Struttura Politiche educative, Ufficio Borse di studio dell'Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, entro 6 mesi dal termine del periodo di mobilità, stage e/o tirocini all'estero pena l'esclusione e, se redatta in lingua diversa dal francese, deve essere presentata tradotta in italiano e autenticata. Qualora il periodo all'estero non raggiunga i 9 mesi richiesti compresi tra il 1° settembre 2020 e il 31 ottobre 2021, a condizione che alla data di scadenza del presente bando sia stato richiesto il contributo alloggio e sempre che lo studente sia in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3), il periodo stesso potrà essere integrato su presentazione di regolare contratto d'affitto o di certificazione fiscalmente valida, se domiciliati presso strutture pubbliche o private.

Se lo studente trascorre l'intero anno accademico 2020/2021 in mobilità internazionale, il periodo minimo richiesto di 9 mesi, di cui al punto 3) del presente articolo, è ridotto a 8 mesi, purché lo studente stesso abbia maturato, in tale periodo, tutti i crediti previsti dal piano di studi relativo al periodo trascorso in mobilità internazionale.

- 4) siano in possesso dei requisiti di merito di cui all'art. 3 o all'art. 5;
- 5) siano in possesso dei requisiti economici di cui all'art. 4 o all'art. 5.



Lo studente che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, non riuscisse a maturare il requisito minimo di 9 mesi di contratto/collegio a titolo oneroso potrà beneficiare del contributo alloggio a condizione che il numero di mesi di contratto/collegio non sia inferiore a 4. L'importo del contributo alloggio sarà rimodulato proporzionalmente sulla base dei mesi effettivi di canoni/rette regolarmente versati.

I benefici **non possono essere concessi** agli studenti che:

a) frequentino l'Università della Valle d'Aosta, in virtù di accordi tra Atenei, ai fini del conseguimento del doppio diploma e per i quali non è previsto il pagamento delle tasse a favore dell'Università della Valle d'Aosta;

- b) aver preso alloggio in una località con distanza superiore a 15 km dalla sede universitaria frequentata. Tale disposizione **non è operante** per gli studenti non appartenenti all'Unione Europea il cui nucleo familiare non risieda in Italia;
- c) siano iscritti oltre la durata normale prevista dai rispettivi ordinamenti didattici tenendo conto dell'anno di prima immatricolazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 5;
- d) abbiano superato la durata normale del corso prescelto tenendo conto dell'anno di prima immatricolazione e fatte salve le eccezioni di cui all'art. 5 nonché le eccezioni descritte nei successivi casi particolari di cui all'art. 3;
- e) siano già in possesso di un altro titolo di studio di pari livello conseguito in Italia o conseguito all'estero e avente valore legale in Italia, inclusi la laurea dei corsi preriforma e il diploma universitario (equiparato alla laurea triennale);
- f) siano già in possesso di una laurea di primo livello, inclusi la laurea dei corsi preriforma e il diploma universitario (equiparato alla laurea triennale), e si iscrivano al corso di laurea magistrale a ciclo unico;
- g) abbiano già beneficiato, in anni precedenti, di borse di studio o provvidenze analoghe per il corrispondente anno di corso, erogate da qualsiasi ente e indipendentemente dagli anni trascorsi dall'ottenimento del beneficio;
- h) siano beneficiari di analoghe provvidenze, fatta salva l'opzione di cui all'art. 8.

ART. 2 Definizione di idoneo

Ai fini del presente bando, si definiscono idonei gli studenti in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art.1, dei requisiti economici di cui all'art. 4 o all'art. 5, nonché dei requisiti di merito di cui all'art. 3 o all'art. 5 richiesti dal presente bando. Gli studenti iscritti al primo anno di corso che non conseguissero il requisito di merito entro la data del 10 agosto 2021 non sono considerati idonei.

Gli studenti che conseguissero il requisito di merito utilizzando il bonus COVID-19 di cui all'art. 3 sono considerati idonei.

ART. 3 Requisiti di merito

IL POSSESSO DEI REQUISITI DI MERITO VERRA' ACCERTATO D'UFFICIO.



Lo studente che, entro i termini di cui al presente art. 3, non sia in possesso del numero minimo di crediti richiesto potrà utilizzare, ai fini del raggiungimento del requisito di merito, il bonus Covid-19 nella misura massima di 6 CFU.

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA

Studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria:

Primo anno di corso:

l'accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al conseguimento ed alla registrazione di **n. 30** crediti entro il **10 agosto 2021**.

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 14 novembre 2020:

n. 35 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2020:

- n. 84 crediti per il terzo anno;
- n. 138 crediti per il quarto anno;
- n. 192 crediti per il quinto anno.

Studenti iscritti ai corsi di laurea di primo livello:

Primo anno di corso:

l'accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al conseguimento ed alla registrazione di **n. 30** crediti entro il **10 agosto 2021**.

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 14 novembre 2020:

n. 35 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2020:

n. 84 crediti per il terzo anno.

Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale:

Primo anno di corso:

l'accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al conseguimento ed alla registrazione di **n. 36** crediti entro il **10 agosto 2021**.

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 14 novembre 2020:

n. 40 crediti per il secondo anno.

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA – AFAM

Studenti iscritti al triennio superiore di primo livello:

Primo anno di corso:

l'accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al conseguimento ed alla registrazione di **n. 30** crediti entro il **10 agosto 2021**.

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 14 novembre 2020:

n. 35 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2020:

n. 84 crediti per il terzo anno.

Studenti iscritti al biennio superiore di secondo livello:

Primo anno di corso:

l'accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al conseguimento ed alla registrazione di **n. 36** crediti entro il **10 agosto 2021**.

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 14 novembre 2020:

n. 40 crediti per il secondo anno.

N.B. Gli studenti iscritti contemporaneamente a corsi AFAM presso l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta – Conservatoire de la Vallée d'Aoste e ad altri corsi universitari di cui al presente bando di concorso devono conseguire il numero di crediti previsti per il corso prescelto.

Non è possibile per gli studenti iscritti contemporaneamente a corsi AFAM presso l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta – Conservatoire de la Vallée d'Aoste e a corsi universitari fuori dalla Regione, beneficiare del contributo per entrambi i corsi di studio.

NOTE:

- 1. Per registrazione si intende la data di verbalizzazione registrata dalle segreterie degli Atenei di appartenenza.
- 2. La registrazione di crediti in data successiva al 10 agosto è ammessa esclusivamente:
 - a. per le prove sostenute all'estero nell'ambito di programmi di **mobilità internazionale**, purché registrate entro la **scadenza del presente bando** per gli iscritti ad anni successivi al primo ed entro il **20 novembre 2021** per gli iscritti ai primi anni;
 - b. per le attività di **tirocinio/stage** effettuati in Italia, purché registrate entro il **14 novembre 2020** per gli iscritti ad anni successivi al primo ed entro il **20 novembre 2021** per gli iscritti ai primi anni.
- 3. Ai fini del raggiungimento del merito valgono tutti i crediti registrati entro i termini previsti dal presente bando (esami, attività, tirocini, laboratori, mobilità internazionale e simili), inclusi i crediti riconosciuti da percorsi accademici e non accademici.

CASI PARTICOLARI

Qualora la carriera universitaria dello studente non sia regolare, le prove verranno valutate tenendo conto dell'anno di prima immatricolazione, indipendentemente dall'anno di corso cui lo studente risulta iscritto per l'anno accademico 2020/2021, con le seguenti eccezioni:

a) Rinuncia agli studi senza crediti formativi riconosciuti

In caso di reiscrizione all'Università a seguito di una rinuncia agli studi senza riconoscimento di eventuali crediti maturati nella carriera universitaria precedente, verrà considerata a tutti gli effetti, quale anno di prima immatricolazione, quello dell'immatricolazione effettuata dopo la rinuncia agli studi.

b) Passaggio di corso senza crediti formativi riconosciuti

In caso di passaggio da un qualsiasi anno di corso ad un primo anno di altro corso, senza riconoscimento di crediti formativi, verrà considerata quale prima immatricolazione l'iscrizione al primo anno effettuata conseguentemente al passaggio di corso.

c) Rinuncia agli studi, passaggio di corso o decadimento di carriera con crediti formativi riconosciuti

In caso di reiscrizione all'Università a seguito di una rinuncia agli studi, di un passaggio di corso oppure in caso di carriera decaduta **con crediti formativi riconosciuti**, l'anno di prima immatricolazione, ai fini del merito e della durata massima dei benefici, verrà determinato con riferimento all'anno di corso a cui lo studente risulta iscritto e precisamente:

- se lo studente è iscritto al primo anno di corso, esso coinciderà con il nuovo anno di immatricolazione;
- > se lo studente è iscritto ad anni successivi, l'anno ipotetico di prima immatricolazione sarà determinato secondo il criterio di seguito esemplificato:
- reiscrizione 2020/2021 anno di corso secondo → Prima immatricolazione 2019/2020;
- reiscrizione 2020/2021 anno di corso terzo → Prima immatricolazione 2018/2019.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del merito.

d) Prima immatricolazione ad anni successivi al primo

Per gli studenti immatricolati per la prima volta ad anni successivi al primo, nei casi diversi da quelli contemplati ai punti precedenti (rinuncia e passaggio di corso), l'anno ipotetico di prima immatricolazione, ai fini del merito e della durata massima dei benefici, verrà determinato secondo il criterio di seguito esemplificato:

➤ 2020/2021 immatricolato direttamente al secondo anno di corso → Prima immatricolazione 2019/2020.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del merito.

e) Interruzione motivata degli studi

Non contano nel computo del numero di anni quelli per i quali le Università abbiano concesso l'esonero dal pagamento delle tasse per interruzione motivata degli studi (servizio militare di leva volontario o servizio civile, maternità o grave infermità documentata e simili) e per i quali gli studenti non possano effettuare alcun atto di carriera.

ART. 4 Requisiti economici

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE Universitario) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), ai sensi delle norme previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

In considerazione del fatto che, in alcune situazioni caratterizzate da eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro, l'interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale, indennitario e simili) oppure da una rilevante variazione di reddito del nucleo familiare (superiore al 25%), i redditi 2018 non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare, è possibile presentare un ISEE CORRENTE.

L'ISEE CORRENTE è calcolato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi – da rapportare all'intero anno – in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ovvero in caso di componente del nucleo per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini Irpef). Prima di chiedere il calcolo dell'ISEE CORRENTE, lo studente deve essere già in possesso di un'Attestazione ISEEU 2020.

Sono validi unicamente l'attestazione ISEEU rilasciata nel corso del 2020 e avente scadenza 31 dicembre 2020 o l'eventuale l'ISEE CORRENTE rilasciato sulla scorta della sopra citata attestazione ISEEU, in corso di validità all'atto di presentazione dell'istanza, pena l'esclusione.

I suddetti indicatori non dovranno superare i seguenti limiti, fatto salvo quanto specificato nel successivo art. 5, comma 2 per gli studenti diversamente abili:

ISEE Universitario non superiore a euro 23.626,00

L'ufficio borse di studio provvederà a sottrarre dall'ISEE Universitario l'importo delle borse di studio universitarie percepite nell'anno 2018 e dichiarate nei redditi esenti da imposta, rapportandole al corrispondente valore della scala di equivalenza.

Esempio:

- Borsa/e di studio percepita/e nel 2018: euro 2.100,00
- ISEE Universitario 2020 euro 23.800,00
- Valore della scala di equivalenza 2,04

l'ISEE Universitario ai fini dell'accesso al presente bando viene ricalcolato nel modo seguente:

23.800,00 - (2.100,00/2,04) = 22.770,59

Al fine di consentire il ricalcolo dell'indicatore lo studente, pertanto, deve dichiarare l'importo della borsa/borse di studio percepito nel 2018 ed allegare oltre all'ISEEU 2020 anche la DSU 2020 (Dichiarazione Sostitutiva Unica).

ISPE non superiore a euro 51.362,00

L'ISPE si calcola dividendo l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) per il valore della scala di equivalenza indicato nell'attestazione ISEE.

Per il rilascio dell'attestazione **ISEE – Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** è necessario rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) autorizzato oppure ai commercialisti ed ai consulenti del lavoro autorizzati.

Studenti stranieri non residenti in Italia

La valutazione della condizione economica degli studenti stranieri non residenti in Italia, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero nell'anno 2018 e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero al 31 dicembre 2018.

Qualora gli studenti stranieri non residenti in Italia non presentino l'ISEE-Universitario, saranno attribuiti, in caso di idoneità, gli importi di cui alla fascia economica più alta, ossia con ISEE-Universitario da euro 15.794,01 a euro 23.626,00.

ART. 5 Studenti diversamente abili

Agli studenti diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%, vengono applicate le seguenti disposizioni:

- 1) possono concorrere all'attribuzione del contributo alloggio a partire dall'anno di prima immatricolazione per un periodo di:
 - 8 anni, se iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
 - 5 anni, se iscritti a corsi di laurea di primo livello o al triennio superiore di primo livello dei corsi di alta formazione artistica e musicale;
 - 4 anni, se iscritti a corsi di laurea magistrale o al biennio superiore di secondo livello dei corsi di alta formazione artistica e musicale;
- 2) possono superare del 30% i limiti previsti all'art. 4 e le fasce ISEE Universitario/ISEE Corrente di cui all'art. 9;
- 3) gli importi della tabella di cui al successivo art. 9 sono maggiorati del 50%;
- 4) devono essere in possesso dei sotto indicati requisiti di merito **che verranno accertati d'ufficio**:



Lo studente che non ha conseguito il numero minimo di crediti entro i termini previsti dal presente articolo potrà utilizzare, ai fini del raggiungimento del requisito di merito, il bonus Covid-19 nella misura massima di 6 CFU.

Agli studenti utilmente collocati nelle graduatorie Covid-19 verrà attribuito un importo pari all'80% dell'intero contributo alloggio spettante sulla base della fascia ISEEU/ISEE CORRENTE di appartenenza.

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA

Studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria:

Primo anno di frequenza:

l'accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al conseguimento ed alla registrazione di **n. 18** crediti entro il **10 agosto 2021**.

Anni di frequenza successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 14 novembre 2020:

n. 21 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2020:

- n. 48 crediti per il terzo anno;
- n. 81 crediti per il quarto anno;
- n. 114 crediti per il quinto anno;
- n. 147 crediti per il sesto anno;
- n. 180 crediti per il settimo anno;
- n. 213 crediti per l'ottavo anno.

Studenti iscritti ai corsi di laurea di primo livello:

Primo anno di frequenza:

l'accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al conseguimento ed alla registrazione di **n. 18** crediti entro il **10 agosto 2021**.

Anni di frequenza successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 14 novembre 2020:

n. 21 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2020:

- n. 48 crediti per il terzo anno;
- n. 81 crediti per il quarto anno;
- n. 114 crediti per il quinto anno.

Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale:

Primo anno di frequenza:

l'accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al conseguimento ed alla registrazione di **n. 21** crediti entro il **10 agosto 2021**.

Anni di frequenza successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 14 novembre 2020:

n. 24 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2020:

- n. 48 crediti per il terzo anno;
- n. 81 crediti per il quarto anno.

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA - AFAM

Studenti iscritti al triennio superiore di primo livello:

Primo anno di frequenza:

l'accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al conseguimento ed alla registrazione di **n. 18** crediti entro il **10 agosto 2021**.

Anni di frequenza successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 14 novembre 2020:

n. 21 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2020:

- n. 48 crediti per il terzo anno;
- n. 81 crediti per il quarto anno;
- n. 114 crediti per il quinto anno.

Studenti iscritti al biennio superiore di secondo livello:

Primo anno di frequenza:

l'accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al conseguimento ed alla registrazione di **n. 21** crediti entro il **10 agosto 2021**.

Anni di frequenza successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il 14 novembre 2020:

n. 24 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il 10 agosto 2020:

- n. 48 crediti per il terzo anno;
- n. 81 crediti per il quarto anno.

N.B. Gli studenti iscritti contemporaneamente a corsi AFAM presso l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta – Conservatoire de la Vallée d'Aoste e ad altri corsi universitari di cui al presente bando di concorso devono conseguire il numero di crediti previsti per il corso prescelto.

Non è possibile per gli studenti iscritti contemporaneamente a corsi AFAM presso l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta – Conservatoire de la Vallée d'Aoste e a corsi universitari fuori dalla Regione, beneficiare del contributo per entrambi i corsi di studio.

NOTE:

- 1 Per registrazione si intende la data di verbalizzazione registrata dalle segreterie degli Atenei di appartenenza.
- 2 La registrazione di crediti in data successiva al 10 agosto è ammessa esclusivamente:
 - a) per le prove sostenute all'estero nell'ambito di programmi di **mobilità internazionale**, purché registrate entro la **scadenza del presente bando** per gli iscritti ad anni successivi al primo ed entro il **20 novembre 2021** per gli iscritti ai primi anni;

- b) per le attività di **tirocinio/stage** effettuati in Italia, purché registrate entro il **14 novembre 2020** per gli iscritti ad anni successivi al primo ed entro il **20 novembre 2021** per gli iscritti ai primi anni.
- 3 Ai fini del raggiungimento del merito valgono tutti i crediti registrati entro i termini previsti dal presente bando (esami, attività, tirocini, laboratori, mobilità internazionale e simili), inclusi i crediti riconosciuti da percorsi accademici e non accademici.

SI INTENDONO OPERANTI I CASI PARTICOLARI DI CUI ALL'ART. 3 "REQUISITI DI MERITO"

ART. 6 Termini e modalità per la presentazione delle domande

1. Accedere all'area dedicata al Diritto allo studio universitario sul sito regionale all'indirizzo:

https://www.regione.vda.it/istruzione/dirittouniv/borse_di_studio/aa20202021/default_i.aspx

oppure

Accedere dall'evidenza "Borse di studio per studenti universitari a.a. 2020/2021"



pubblicata sulla home page del sito regionale;

- 2. Prima di procedere alla compilazione della domanda accedere dal menu posto sulla destra dello schermo alla voce "Bandi di concorso" e leggere attentamente le condizioni di partecipazione;
- 3. Selezionare dal menu la voce "Domande on line";
- **4. Scegliere una** delle sotto riportate **modalità** per presentare la domanda:
 - a) Accesso alla domanda con consegna del cartaceo via mail o mezzo raccomandata A.R.

Il solo inoltro dell'istanza online non costituisce diritto alla partecipazione al concorso.

Per accedere alla compilazione della domanda è necessario essere in possesso di Username e Password.

Richiedere le credenziali all'URP (Ufficio relazioni con il pubblico) utilizzando il modello "Richiesta credenziali via mail" disponibile alla voce di menu "Modelli vari".

Trasmettere il modello debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità dello studente, all'indirizzo mail urp@regione.vda.it.

In caso di smarrimento delle credenziali rilasciate negli anni precedenti contattare telefonicamente l'URP al numero 0165/273591 oppure l'Ufficio Borse di studio ai numeri 0165/275856/57/58.

Dopo aver compilato, inoltrato on line e stampato la versione definitiva della domanda, è necessario trasmetterla alla Struttura Politiche educative - Ufficio Borse di studio, firmata, unitamente all'ISEEU, ad eventuali ulteriori documenti richiesti dal presente bando di concorso e alla copia del documento di identità in corso di validità, attraverso una delle seguenti modalità:

- via mail all'indirizzo borseunionline@regione.vda.it
- a mezzo posta raccomandata A.R. da indirizzare a: RAVA Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate Struttura Politiche educative Ufficio Borse di studio Via Saint Martin de Corléans, 250 11100 AOSTA.

Per il rispetto del termine di scadenza fa fede la data del timbro postale di invio.

Non è prevista la consegna a mano delle istanze presso l'Ufficio Borse di studio.

IL TERMINE ULTIMO PER TRASMETTERE LA DOMANDA È GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2020, PENA L'ESCLUSIONE.

b) Accesso alla domanda telematica (senza trasmissione del cartaceo)

Per accedere alla compilazione della domanda esclusivamente per via telematica (senza trasmissione del cartaceo) è necessario essere in possesso di almeno una delle seguenti credenziali digitali:

- **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) Livello di sicurezza 2 Per il rilascio è necessario rivolgersi a uno dei Gestori di Identità Digitale (Identify Provider) abilitati. E' possibile trovare tutte le informazioni utili all'ottenimento delle credenziali sul sito www.agid.gov.it.
- CNS/TS (Carta nazionale dei servizi/Tessera sanitaria) Livello di sicurezza 2 (utilizzando C.F. e password + codici di sicurezza) a condizione che la stessa sia stata regolarmente attivata (per esempio per l'accesso al proprio fascicolo sanitario FSE). Per l'attivazione della CNS/TS o per la riattivazione a fronte di credenziali scadute, occorre contattare l'URP (Ufficio Relazioni con il pubblico Piazza Deffeyes, 1 Aosta) al 0165/273591 e fissare un appuntamento.

L'accesso con SPID - CNS/TS consente l'identificazione del richiedente da parte del sistema informatico e la domanda è valida ai sensi dell'art. 65, punto 1, lett. b, del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale); l'istanza e le dichiarazioni inviate sono infatti equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

Per allegare l'ISEEU/ISEE CORRENTE utilizzare l'apposita funzione "allegare la versione elettronica del file" prevista dal programma qualora si sia risposto "SI" alla domanda "Sei in possesso dell'attestazione ISEE universitaria?"; compilare gli appositi campi proposti dal programma. In presenza di borse di studio percepite nel 2018 allegare anche la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), creando un unico file (ISEEU+DSU).

IL TERMINE ULTIMO PER TRASMETTERE LA DOMANDA È GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2020, PENA L'ESCLUSIONE.

Per entrambe le modalità di presentazione di cui alle lettere a) e b) valgono le seguenti disposizioni:

Qualora lo studente all'atto di presentazione della domanda non sia ancora in possesso dell'ISEE Universitario/ISEE Corrente, potrà comunque presentare la domanda ma l' ISEE Universitario/ISEE Corrente deve essere emesso sulla scorta di una **DSU rilasciata entro il 31 dicembre 2020** e dovrà pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio Borse di studio via mail all'indirizzo borseunionline@regione.vda.it entro venerdì 29 gennaio 2021.

Occorre indicare, ai fini dell'eventuale liquidazione del contributo alloggio, le coordinate di un c/c bancario o postale **intestato o cointestato allo studente** o di una carta prepagata dotata di IBAN **intestata allo studente**, con esclusione dei libretti postali anche se provvisti di IBAN.

Gli studenti regolarmente iscritti, per l'anno accademico 2020/2021, contemporaneamente a corsi dell'Università della Valle d'Aosta ed a corsi di Alta formazione artistica e musicale, presso l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste, devono presentare un'unica domanda di contributo alloggio.

Lo studente deve comunicare tempestivamente per iscritto ogni variazione relativamente a: indirizzo, modalità di pagamento, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, ottenimento di benefici erogati da altri Enti.

CASI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal beneficio:

- a) gli studenti che presentino la domanda oltre il termine di scadenza stabilito;
- b) gli studenti che presentino la domanda priva di firma;
- c) gli studenti che trasmettano la domanda per posta mezzo raccomandata A.R. o via mail, priva della copia del documento d'identità in corso di validità;
- d) gli studenti che presentino la domanda non completa di tutti i dati richiesti;
- e) gli studenti che non presentino la documentazione obbligatoria richiesta entro il termine di scadenza stabilito dal bando;
- f) gli studenti per i quali, a seguito di accertamenti d'ufficio, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, oppure che non abbiano sanato, entro i termini previsti, irregolarità di compilazione ai sensi dell'art. 71, comma 3, dello stesso D.P.R.;
- g) gli studenti che non abbiano perfezionato l'iscrizione all'anno accademico 2020/2021;

- h) gli studenti che presentino un ISEE universitario/ISEE corrente contenente l'annotazione di omissione o difformità;
- i) gli studenti che rinuncino agli studi durante l'anno accademico 2020/2021.

I casi di esclusione sopra elencati non hanno titolo esaustivo.

ART. 7 Formazione delle graduatorie degli idonei

a) <u>Iscritti al primo anno a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a</u> corsi del triennio superiore di primo livello AFAM

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito ed economici sono inseriti in un'unica graduatoria degli idonei ordinata in modo crescente sulla base dell'ISEE Universitario. A parità di condizione economica la posizione in graduatoria è determinata in base alla votazione conseguita all'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore.

Prima dell'approvazione della graduatoria degli idonei sarà pubblicato l'elenco, ordinato in modo crescente sulla base dell'ISEE Universitario, degli studenti aventi i requisiti per concorrere alla liquidazione dei benefici.

b) <u>Iscritti ad anni successivi al primo a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo</u> unico o a corsi del triennio superiore di primo livello AFAM

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito ed economici sono inseriti in un'unica graduatoria degli idonei ordinata in modo crescente sulla base dell'ISEE Universitario. A parità di condizione economica la posizione in graduatoria è determinata tenendo conto del numero di crediti conseguiti e delle relative votazioni.

Il punteggio attribuito al merito è determinato dalla somma dei punti ottenuti nelle prove superate moltiplicato per una variabile data dalla seguente formula <u>100</u>

AxB

dove A =31 (punteggio massimo conseguibile in una prova di esame, ossia 30, più 1 per la lode); B è il numero massimo di crediti, considerando 60 crediti per ogni anno accademico precedente a quello della richiesta; la votazione relativa alle prove è calcolata sulla base della seguente tabella:

prove espresse in crediti

fino a 2 crediti ¼ del voto da 3 a 7 crediti ½ del voto da 8 a 12 crediti voto intero oltre 12 crediti 1 voto e ½.

Ai fini di determinare la somma dei punti ottenuti nelle prove superate che non abbiano il voto espresso in trentesimi, si procederà effettuando la media dei voti validi.

c) <u>Iscritti a corsi di laurea magistrale o a corsi del biennio superiore di secondo livello AFAM</u>

Alla formazione delle graduatorie degli studenti idonei, iscritti al primo anno o ad anni successivi, in possesso dei requisiti di merito ed economici, si procede adottando rispettivamente gli stessi criteri di cui ai precedenti punti a) e b), fatta eccezione per gli iscritti al primo anno la cui posizione in graduatoria, in caso di parità delle condizioni economiche, è determinata dalla votazione del diploma di laurea ovvero del diploma accademico di primo livello.



GRADUATORIE BONUS COVID-19

Gli studenti di cui alle lettere a), b) e c) che hanno raggiungo il requisito di merito grazie all'utilizzo del bonus Covid-19 saranno collocati in apposite graduatorie, ordinate sulla base dei criteri di cui alle medesime lettere a), b) e c).

Esito Elenchi/Graduatorie

L'esito di Elenchi e Graduatorie verrà comunicato agli studenti tramite i seguenti canali:

- sms al numero di cellulare indicato nella domanda di borsa;
- mail all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di borsa;
- avviso nella casella "Comunicazioni" della sezione "Domande on line" consultabile mediante le credenziali utilizzate in occasione della compilazione della domanda;
- sito regionale al seguente indirizzo: www.regione.vda.it Canali tematici Istruzione Diritto allo studio universitario Borse di studio a.a. 2020/2021 Elenchi/Graduatorie.

La comunicazione individuale riporta la posizione in Elenchi/Graduatorie, l'importo dell'alloggio nonché il numero e la data del provvedimento dirigenziale di riferimento.

L'esclusione dal beneficio verrà comunicata mediante l'invio di lettera raccomandata.

I provvedimenti dirigenziali sono inoltre consultabili all'indirizzo www.regione.vda.it - La Regione - Provvedimenti dirigenziali del sito regionale per 15 giorni dalla data di pubblicazione (inserire il numero e la data del provvedimento). **Qualora i provvedimenti dirigenziali contengano dati sensibili gli stessi saranno sottratti alla pubblicazione.**

ART. 8

Condizioni e modalità di assegnazione del contributo alloggio

All'assegnazione del contributo alloggio si provvederà, **nei limiti delle risorse finanziarie disponibili**, nel modo seguente:

a) <u>Iscritti al primo anno a corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a</u> corsi del triennio superiore di primo livello AFAM

- 1. entro il 30 aprile 2021 verrà assegnata con provvedimento dirigenziale la prima rata, pari al 25% dell'importo del contributo alloggio, agli studenti in possesso dei requisiti di partecipazione, presenti nell'Elenco, ordinato in modo crescente sulla base dell'ISEE Universitario, di cui all'art. 7, lettera a), secondo comma.
- 2. entro il 31 ottobre 2021, una volta verificato l'effettivo possesso del requisito di merito, verrà assegnata con provvedimento dirigenziale la seconda rata, pari al restante

75%, agli studenti presenti nella graduatoria idonei di cui all'art. 7, lettera a), primo comma.

Lo studente che alla data del 10 agosto 2021 non avrà maturato il requisito di merito richiesto non avrà diritto all'assegnazione della seconda rata, ma sarà tenuto alla restituzione della prima rata solo qualora non raggiungesse il merito di cui sopra alla data del 28 febbraio 2022.

b) Iscritti ad anni successivi al primo a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi del triennio superiore di primo livello AFAM

Si procederà all'assegnazione del contributo alloggio, con provvedimento dirigenziale, entro il 30 aprile 2021, una volta verificato il possesso del requisito di merito. Il contributo alloggio verrà erogato in un'unica soluzione agli studenti presenti nella graduatoria idonei di cui all'art. 7, lettera b).

c) Iscritti a corsi di laurea magistrale o a corsi del biennio superiore di secondo livello AFAM

Si procederà all'assegnazione del contributo alloggio, con provvedimento dirigenziale, agli studenti iscritti al primo anno e agli anni successivi adottando rispettivamente gli stessi criteri di cui ai precedenti punti a) e b).

Agli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale, stage e/o tirocini all'estero la liquidazione avverrà a seguito della consegna alla Struttura Politiche educative, Ufficio Borse di studio dell'Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, entro 6 mesi dal termine del periodo di mobilità, stage e/o tirocini all'estero pena l'esclusione, della documentazione relativa al pagamento del canone di affitto/pensione.

Lo studente che risulti beneficiario di analoghe provvidenze dovrà optare per il godimento di una sola provvidenza (contributo alloggio o suo equivalente), con dichiarazione scritta da inoltrare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie relative al presente bando di concorso.

Qualora lo studente opti esclusivamente per il contributo alloggio e rinunci all'assegno di studio previsto dal bando della Regione Valle d'Aosta, l'ammontare complessivo percepito dallo studente a titolo di provvidenze per l'anno accademico 2020/2021 non potrà superare la somma dei due benefici (assegno di studio + contributo alloggio) previsti dai relativi bandi regionali, con l'eventuale conseguente riduzione dell'importo erogato a titolo di contributo alloggio.



Gli studenti utilmente collocati nelle graduatorie Covid-19 verranno liquidati, nei limiti delle risorse disponibili, successivamente agli studenti idonei presenti nelle graduatorie ordinarie di cui sopra.

ART. 9 Importo del contributo alloggio

L'importo del contributo alloggio è determinato sulla base delle condizioni economiche, nelle misure indicate nella sottoriportata tabella:

Fascia economica	ISEE Universitario				Importo
1^	da €	0,00	a	€ 15.794,00	3.100,00
2^	da € 15	.794,01,	a	€ 23.626,00	2.700,00

Il contributo alloggio è esente dall'Imposta sui redditi, così come previsto dalla Legge 13 agosto 1984 n. 476 e dalla Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.



Agli studenti utilmente collocati nelle graduatorie Covid-19 verrà attribuito un importo pari all'80% del contributo alloggio spettante sulla base della fascia ISEEU/ISEE CORRENTE di appartenenza, rimodulato proporzionalmente sulla base dei mesi effettivi di canoni/rette regolarmente versati.

ART. 10 Accertamenti e sanzioni

L'Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, dispone in ogni momento le necessarie verifiche per controllare la veridicità delle dichiarazioni fatte avvalendosi anche dei controlli a campione.

Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dal presente bando, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire del contributo alloggio, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato. Lo studente deve restituire la somma erogata ed è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa, di cui all'art. 10 del D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi.

L'Assessore On. Luciano Caveri